



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *‘Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59’* e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 4, commi 4 e 4 bis;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche’* e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 contenente *‘Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti’*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *‘Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri’*, ed in particolare l’art. 2, comma 1, il quale dispone che *“il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy”*, e visto, altresì, l’art. 2, comma 4, del medesimo decreto-legge che prevede che *“le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»*”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *‘Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni’* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *‘Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190’* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Alfonso Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del



made in Italy;

VISTO il d.P.C.M. del 29 luglio 2021 n. 149, recante '*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*';

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 19 novembre 2021, recante la '*Incidividuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico*';

RICHIAMATO il decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero;

VISTO il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante '*misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*', convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e modificato, successivamente, dal decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

VISTO, in particolare, l'art. 23, comma 2, del decreto-legge da ultimo citato, rubricato "*Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione*", il quale prevede che "*al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché*



dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019”;

VISTI, inoltre, i commi 3 e 5 dell’art. 23 citato che rispettivamente prevedono che *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 sono compresi, in ogni caso, le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca”* e che *“la certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate”;*

CONSIDERATO che, per l’attuazione della disposizione normativa richiamata, il Ministero, ai sensi del comma 6 dell’art. 23 sopra citato, è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad assumere dieci unità di personale non dirigenziale;

DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 8, per l’assunzione del predetto personale è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l’anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall’anno 2023;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire lo svolgimento delle attività di che trattasi, mediante la costituzione, presso la Direzione generale per la po-



litica industriale, l'innovazione e le PMI, della divisione “*Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design*”, cui è preposto il dirigente di livello non generale previsto dall'art. 23, comma 6;

DECRETA

Art. 1

(Costituzione della divisione “*Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design*”)

Presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI, per le finalità recate dalla norma contenuta nell'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122, nonché è costituita la divisione “*Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design*”.

Art. 2

(Funzioni)

La divisione “*Certificazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design*” assicura lo svolgimento delle attività previste nei commi da 2 a 5 dell'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge 4 agosto 2022, n. 122.

La divisione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) formazione, aggiornamento e gestione dell'albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
- b) definizione e gestione della procedura per la richiesta e il rilascio della certificazione, anche attraverso modalità informatiche;
- c) elaborazione, definizione e aggiornamento di appositi schemi di certificazione;



- d) elaborazione e aggiornamento di apposite “Linee guida” per la corretta applicazione del credito d’imposta;
- e) raccordo con le associazioni di categoria per i settori di riferimento;
- f) analisi dell’evoluzione delle normative e prassi internazionali in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
- g) vigilanza e controllo sulle attività esercitate dai certificatori;
- h) azioni di raccordo con l’Amministrazione Finanziaria anche ai fini della gestione dello scambio di dati e informazioni connessi alle certificazioni;
- i) gestione amministrativa e contabile delle risorse economiche finanziarie di competenza;
- j) gestione del contenzioso e i rapporti con l’Avvocatura di Stato.

Art. 3

(Graduazione dell’incarico di direzione della divisione “Certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design”)

L’incarico di direzione della divisione “*Certificazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design*” è graduato nella terza fascia economica del decreto ministeriale 25 gennaio 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per il seguito di legge e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero.

Roma,

IL MINISTRO